

COMUNE DI CURNO
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ DI RIPRESA
AUDIOVISIVA E DIFFUSIONE IN
STREAMING DELLE SEDUTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di Curno disciplina, con il presente Regolamento, il servizio di ripresa audiovisiva e trasmissione in streaming (di seguito, riprese) delle sedute pubbliche/aperte del Consiglio Comunale al fine di garantire la più ampia e tempestiva diffusione e conoscibilità dell'azione dell'organo assembleare, nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia dei dati personali" e s.m.i..

Art. 2 - Autorizzazioni

1. Il Sindaco, o un suo delegato, è l'autorità competente per le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione secondo il vigente Regolamento. Lo stesso, ha il compito di:

- **ordinare** la sospensione o l'annullamento delle riprese video in caso di disordini in aula o di problemi tecnici all'impianto di videoregistrazione;
- **sospendere e/o impedire** le riprese audiovisive qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti che non possano essere resi ostensibili secondo le norme in materia di privacy;
- **vigilare** sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.

2. Le riprese audiovisive, effettuate attraverso un'apposita apparecchiatura messa a disposizione dal Comune, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Sindaco o chi per lui, ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento ai sensi del comma che precede.

Art. 3 - Informazione e privacy

1. Le norme del presente regolamento integra il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti

2. Ai fini della corretta informazione del pubblico e dei partecipanti, ivi compresi eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza, il Sindaco dispone l'affissione in luogo visibile di cartelli o contrassegni riguardanti l'esistenza delle videocamere attive.

3. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale. Quest'ultimo sarà altresì inquadrato nella sua interezza.

4. Le riprese audio e video devono garantire la riservatezza e il rispetto dei dati sensibili, pertanto il Sindaco deve, in apertura di seduta, richiamare tutti i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta, ad un comportamento consono al ruolo,

evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali, inutili ed inopportuni e/o non attinenti alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

5. Nel caso in cui i Consiglieri ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta non si attengano a tale direttiva, il Sindaco, ai sensi dell'art.39, D. Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, può disporre la sospensione delle videoriprese. La sospensione è altresì disposta qualora la discussione contenga dati qualificati come giudiziari ai sensi di legge o rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità della persona.

Art. 4 - Trasmissione delle videoriprese

1. Le riprese in streaming effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale vengono diffuse in differita in versione integrale e senza salti di registrazione attraverso il sito istituzionale del Comune di Curno a cura del servizio CED entro cinque giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione scritta da parte del Sindaco.

2. Il Sindaco, in relazione anche ai poteri di sospensione e interruzione già previsti negli articoli che precedono, ha piena facoltà di decidere di non autorizzare la pubblicazione di registrazioni effettuate per ottemperare alle leggi in materia di tutela della privacy o altre norme affini.

Art. 5 - Archiviazione

1. Le registrazioni audiovisive delle sedute restano fruibili dai cittadini in forma integrale tramite link accessibile dal sito istituzionale del Comune per un periodo di 1 anno a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del suddetto periodo, le registrazioni saranno archiviate per almeno 3 anni a far data da ciascuna seduta consiliare su supporti idonei a cura del Servizio CED.

Art. 6- Gestione dei disservizi

1. I lavori del Consiglio devono procedere, e non possono essere in nessun caso interrotti, qualora si verificasse un mal funzionamento o rottura dell'apparecchiatura di ripresa video.

Art. 7 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e altre norme e disposizioni regolamentari vigenti in materia.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.

